

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.**  
**IV Direzione Centrale – Div. 43**

Prot. N. 409/4342 – A014

Roma, 5 febbraio 1982

**OGGETTO: Carrelli-appendice. Inammissibilità dell'abbinabilità contemporaneamente valida per più autoveicoli. Visite di revisione.**

Codesto Ufficio (M.C.T.C. Grosseto) ha chiesto se possa essere consentita per un medesimo carrelloappendice l'abbinabilità contemporaneamente valida per più veicoli trattori.

Al riguardo occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 28 del Codice stradale, i carrelli-appendice ivi definiti - le cui ulteriori caratteristiche sono indicate negli articoli 252, 253, 254, 255, 264, 274 e 280 del Regolamento - sono considerati parti integranti degli autoveicoli che li trainano.

Con lettera circolare prot. n. 8159/2352 del 16.11.1965 venne inoltre chiarito che i carrelliappendice, se nuovi, devono essere muniti di certificato di origine. Detto certificato va acquisito agli atti ed inserito nel fascicolo dell'autoveicolo trattore all'atto dell'aggiornamento della carta di circolazione di quest'ultimo, per annotarvi l'ammissibilità dell'abbinamento con quello specifico carrello-appendice, da individuare, tra l'altro, con la indicazione del suo numero di telaio.

Siffatta procedura, ovviamente, non può ripetersi, per il medesimo carrello-appendice, con altri veicoli trattori, stante l'unicità del certificato d'origine rilasciabile dal costruttore.

Laddove il carrello-appendice dovesse successivamente essere abbinato ad altro autoveicolo, la conseguente operazione di aggiornamento di cui sopra dovrà conseguire all'annullamento del precedente abbinamento (annotando sulla carta di circolazione del precedente autoveicolo l'avvenuto trasferimento del carrello stesso) ovvero all'accertamento che il precedente autoveicolo è stato radiato.

Nulla vieta invece, come indicato nella lettera circolare dianzi citata, che ad un unico autoveicolo siano abbinati più carrelli- appendice, da agganciare, ovviamente in alternativa.

Con l'occasione appare opportuno rilevare che - in caso di presentazione a visita di revisione di un autoveicolo al quale risulti abbinabile, in base ad annotazione sulla carta di circolazione, un carrelloappendice - l'autoveicolo deve essere presentato al controllo con il carrello-appendice, per accertarne la completa efficienza; altrimenti l'aggiornamento preesistente deve essere depennato d'ufficio, annotando sulla carta di circolazione: "ANNULLATO per mancata presentazione del carrello-appendice a visita di revisione". Siffatta annotazione consente il ripristino dell'abbinabilità a seguito di nuova visita e prova di aggiornamento, senza l'esibizione di ulteriore documentazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dr. Ing. Franco R. Rossi